

Fondo Pensione dei Dirigenti
delle Società del gruppo Zurigo
Iscritto all'Albo COVIP al n. 1110
della I Sezione Speciale

“WHISTLEBLOWING POLICY”

Documento sulle procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni di violazioni del diritto dell'Unione e delle disposizioni normative nazionali ai sensi del D.Lgs. 24/2023.
Misure di protezione dei segnalanti.

**FONDO PENSIONE DEI DIRIGENTI
DELLE SOCIETA' DEL GRUPPO ZURIGO
Via Benigno Crespi, 23 – 20159 MILANO
Cod. Fisc. 97045800154**

Iscritto all'Albo dei Fondi Pensione – I Sezione Speciale n. 1110 il 23/11/99

Data di approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione (data seduta)	12/12/2023
Versione	n. 1
Data della prima entrata in vigore	12/12/2023
Data dell'ultima revisione	12/12/2023
Modalità di comunicazione	Il Documento viene inviato agli Organi del Fondo, ai Titolari delle Funzioni Fondamentali, nonché alle unità che operano per il Fondo. Lo stesso viene pubblicato sul sito web del Fondo.
Riferimenti normativi	Reg. UE 2016/679, "Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)" D.Lgs. 24/2023, "Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali" D.Lgs. 252/2005 "Disciplina delle forme pensionistiche complementari".

Sommario

1. Obiettivi del documento	2
2. Definizioni	3
3. Destinatari	5
4. Violazioni oggetto di Segnalazione.....	5
5. Gestione delle segnalazioni.....	7
5.a Canale di segnalazione interno e procedura di gestione delle segnalazioni da parte del Fondo	8
5.b Canale di segnalazione esterna in capo all'Autorità Nazionale Anticorruzione - ANAC	11
5.c Divulgazione pubblica	12
5.d Denuncia all'Autorità giudiziaria.....	12
6. Le forme di tutela.....	13
6.a Riservatezza	13
6.b Tutela dalle ritorsioni	13
6.c Inversione dell'onere della prova.....	14
7. Limiti della tutela - responsabilità del Segnalante.....	14
8. Approvazione e diffusione del Documento	14
MODULO DI SEGNALAZIONE.....	15
INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (SEGNALAZIONE WHISTLEBLOWING).....	1

**FONDO PENSIONE DEI DIRIGENTI
DELLE SOCIETA' DEL GRUPPO ZURIGO
Via Benigno Crespi, 23 – 20159 MILANO
Cod. Fisc. 97045800154**

Iscritto all'Albo dei Fondi Pensione – I Sezione Speciale n. 1110 il 23/11/99

1. Obiettivi del documento

La presente politica (di seguito “Politica”) ha lo scopo di **disciplinare le modalità di trasmissione, ricezione, analisi e gestione delle segnalazioni riguardanti informazioni riferibili agli esponenti, all’eventuale personale del Fondo Pensione dei Dirigenti delle Società del Gruppo Zurigo (di seguito, per brevità, “Fondo”) e/o Terzi relative a violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’Unione europea, che ledono l’interesse pubblico o l’integrità del Fondo, di cui si sia venuti a conoscenza nell’ambito del contesto lavorativo.**

La Politica dà attuazione al Decreto Legislativo 10 marzo 2023 n. 24, pubblicato in G.U. in data 15.03.2023 (entrato in vigore il 30.03.2023, di seguito “Decreto”), recante il recepimento in Italia della Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019 riguardante “la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione” (cd. “disciplina Whistleblowing”). L’obiettivo della Direttiva UE è stabilire norme minime comuni per **garantire un elevato livello di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione, creando canali di comunicazione sicuri, sia all’interno di un’organizzazione, sia all’esterno.** In casi specifici, è prevista la possibilità di effettuare la segnalazione mediante la divulgazione pubblica attraverso i media. Si tratta di una disciplina che persegue, come fine ultimo, **il contrasto e la prevenzione dei fenomeni illeciti nelle organizzazioni pubbliche e private, incentivando l’emersione di condotte pregiudizievoli - di cui il segnalante sia venuto a conoscenza nell’ambito del suo contesto lavorativo - in danno dell’ente di appartenenza e, di riflesso, per l’interesse pubblico collettivo.** Il Decreto abroga e modifica la disciplina nazionale previgente¹, racchiudendo in un unico testo normativo - per il settore pubblico e per il settore privato - il regime di protezione dei soggetti che segnalano condotte illecite poste in essere in violazione non solo di **disposizioni europee, ma anche nazionali, purché basate su fondati motivi e lesive dell’interesse pubblico o dell’integrità dell’ente**, al fine di garantire il recepimento della direttiva senza arretrare nelle tutele già riconosciute nel nostro ordinamento. Il quadro regolatorio di riferimento è stato infine completato con le Linee Guida ANAC, adottate con delibera del 12 luglio 2023, recanti procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne, nonché indicazioni e principi di cui enti pubblici e privati possono tener conto per i canali interni.

Chi segnala fornisce informazioni che possono portare all’indagine, all’accertamento e al perseguimento dei casi di violazione delle norme, rafforzando in tal modo i principi di trasparenza e responsabilità delle istituzioni. Pertanto, garantire la protezione – sia in termini di tutela della riservatezza che di tutela da ritorsioni - dei soggetti che si espongono con segnalazioni, denunce, divulgazione pubblica, contribuisce all’emersione e alla prevenzione di rischi e situazioni pregiudizievoli per la stessa amministrazione o ente di appartenenza e, di riflesso, per l’interesse pubblico collettivo. Tale protezione è rafforzata ed estesa a soggetti diversi dal Segnalante, come il facilitatore o le persone menzionate nella segnalazione.

Il Fondo è impegnato a promuovere una cultura caratterizzata da comportamenti corretti e da un buon sistema di corporate governance e per questa ragione riconosce l’importanza di avere una politica che disciplini la **Segnalazione di comportamenti illegittimi da parte di eventuali dipendenti, esponenti e, più in generale, terze parti.** Pertanto, la presente policy definisce canali di comunicazione adeguati alla ricezione, analisi e gestione delle Segnalazioni di comportamenti illegittimi e promuove un ambiente in cui detti soggetti si sentano a proprio agio nell’inoltare una Segnalazione, poiché la stessa contribuisce significativamente ad autocorreggersi e a migliorare procedure e comportamenti all’interno del Fondo. Ciò in quanto tali atti non sono solo dannosi per il soggetto che li subisce, ma possono anche avere un impatto negativo sulla reputazione del Fondo (potendolo esporre potenzialmente anche ad un rischio legale), sui principi etici che devono essere rispettati, un effetto deterrente sulla possibilità che altri segnalino problematiche eventualmente riscontrate.

¹ Per effetto delle disposizioni del Decreto sono abrogati: l’art. 54 bis del Decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 TUPI per gli enti pubblici; l’art. 6, commi 2 ter e 2 quater, del Decreto 231/2001; l’art. 3 del d. lgs. 179/2017. È stato invece modificato l’art. 6 comma 2 bis del Decreto 231/2001.

**FONDO PENSIONE DEI DIRIGENTI
DELLE SOCIETA' DEL GRUPPO ZURIGO
Via Benigno Crespi, 23 – 20159 MILANO
Cod. Fisc. 97045800154**

Iscritto all'Albo dei Fondi Pensione – I Sezione Speciale n. 1110 il 23/11/99

Il Fondo incoraggia i componenti dei propri Organi, collaboratori, fornitori e, più in generale, tutti gli Stakeholders a **segnalare**, in buona fede, **qualsiasi comportamento – commissivo o omissivo – posto in essere nel Fondo o nei rapporti con esso, che violi o induca a violare le normative nazionali ed europee, le proprie policy e procedure, o che possa causare un danno economico o reputazionale al Fondo stesso.**

La presente Policy del Fondo, che sostituisce la Policy emessa il 25 febbraio 2021, stabilisce la procedura per la ricezione e la gestione di una **Segnalazione relativa a Violazioni e gli standard di protezione per i Segnalanti, i Facilitatori, le Persone Correlate e gli Enti Correlati** (per le definizioni dei termini utilizzati si faccia riferimento al § 2). La Policy garantisce, inoltre, i **principi di riservatezza, protezione dell'anonimato e divieto di ritorsione**; in linea generale, il Fondo non tollera alcun genere di minaccia, ritorsione, sanzione o discriminazione nei confronti del Segnalante o di chi abbia collaborato alle attività di riscontro riguardo alla fondatezza della Segnalazione. Le disposizioni di questa Policy non pregiudicano né limitano in alcun modo il diritto o l'obbligo di segnalazione alle Autorità di vigilanza o giudiziarie competenti.

L'attività del Fondo si ispira ai principi di sana e prudente gestione, condanna qualsiasi forma di condotta intimidatoria, ostile, degradante, umiliante od offensiva. Gli Organi di Amministrazione e Controllo del Fondo operano affinché tutti componenti degli Organi collegiali, le Funzioni Fondamentali, le risorse delle unità di supporto alle attività del Fondo, i consulenti ed i collaboratori osservino i più elevati standard professionali e si comportino con reciproco rispetto nell'osservanza degli obblighi imposti dalla normativa. La cultura del Fondo è improntata in generale alla protezione di tutte le risorse che operano per il Fondo da minacce, atti ritorsivi, discriminatori o sleali, nonché al rispetto dei principi etici e degli standard normativi e di conformità alla legge, allo Statuto ed alle procedure interne.

Pertanto, il presente Documento viene adottato per dare seguito alle disposizioni in materia di **"Whistleblowing"**, istituto introdotto dalla Direttiva (UE) n. 2019/1937 la cui disciplina è stata recepita dal Decreto Legislativo n. 24 del 10 marzo 2023 (di seguito, per brevità, "Decreto"), il quale costituisce uno strumento di prevenzione degli illeciti andando a tutelare coloro che segnalano **violazioni del diritto dell'Unione Europea e delle disposizioni normative nazionali (c.d. "whistleblower")**. L'obiettivo finale delle richiamate disposizioni è quello di garantire la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e delle disposizioni normative nazionali. La protezione dei soggetti segnalanti viene garantita, oltre che per violazioni del modello organizzativo 231/2001 (ove adottato) e delle misure integrative anticorruzione, anche nel caso in cui la segnalazione riguardi la violazione di disposizioni normative nazionali o europee che ledono l'interesse o l'integrità del Fondo stesso.

2. Definizioni

ANAC: Autorità Nazionale Anticorruzione

Contesto lavorativo: le attività lavorative o professionali, presenti o passate, svolte nell'ambito dei rapporti di cui all'articolo 3, commi 3 o 4 del D.lgs. 24/2023, attraverso le quali, indipendentemente dalla natura di tali attività, una persona acquisisce informazioni sulle violazioni e nel cui ambito potrebbe rischiare di subire ritorsioni in caso di segnalazione o di divulgazione pubblica o di denuncia all'autorità giudiziaria o contabile;

COVIP: Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione.

Divulgazione pubblica o divulgare pubblicamente: rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone;

Ente Correlato: ente di proprietà - in via esclusiva o in compartecipazione maggioritaria di terzi - del segnalante, denunciante o di chi effettua una divulgazione pubblica oppure ente presso il quale detto soggetto lavora o che opera nel suo medesimo contesto.

**FONDO PENSIONE DEI DIRIGENTI
DELLE SOCIETA' DEL GRUPPO ZURIGO
Via Benigno Crespi, 23 – 20159 MILANO
Cod. Fisc. 97045800154**

Iscritto all'Albo dei Fondi Pensione – I Sezione Speciale n. 1110 il 23/11/99

Facilitatore: persona fisica che assiste il Segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata. La norma, utilizzando il termine "assistenza", fa riferimento a un soggetto che fornisce consulenza o sostegno al segnalante e che opera nel medesimo contesto lavorativo del Segnalante.

Funzione fondamentale: il sistema di governo di una forma pensionistica complementare prevede, tra le Funzioni Fondamentali, la Funzione di Gestione dei rischi, la Funzione di Revisione interna e la funzione attuariale, ove del caso (art. 1 comma 3 lett. c quinquies del D.Lgs. n. 252/05);

Funzione Fondamentale di Revisione Interna: La Revisione interna è la Funzione Fondamentale indipendente ed autonoma rispetto all'organizzazione del Fondo avente il compito di valutare e monitorare l'efficacia, l'efficienza e l'adeguatezza del sistema di controllo interno e delle ulteriori componenti del sistema di governo del Fondo, nonché delle attività esternalizzate, la correttezza dei processi interni e delle procedure organizzative, la regolarità e la funzionalità dei flussi informativi tra i diversi settori del fondo. Sulla base dei risultati delle verifiche effettuate, la Funzione di Revisione interna formula raccomandazioni al Consiglio di amministrazione e controlla l'avvenuta rimozione delle anomalie riscontrate nell'operatività del fondo e nel funzionamento dei controlli interni.

Gestore delle Segnalazioni: è la funzione o la/e persona/e incaricata/e di gestire la Segnalazione ricevuta, in base ai canali interni definiti nella Policy

Persone Correlate: sono persone fisiche del medesimo contesto lavorativo del Segnalante, denunciante o di chi effettua una divulgazione pubblica e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente, oppure che sono legate allo stesso da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado.

Persona Segnalata: l'autore o il presunto autore della Violazione.

Segnalante (Whistleblower): la persona fisica che effettua la segnalazione o la divulgazione pubblica di informazioni sulle violazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo.

Segnalazioni (Whistleblowing): oggetto di questa Policy indicano la comunicazione, attraverso la procedura esposta nei paragrafi seguenti, di informazioni su **Violazioni** o un **fondato sospetto di violazioni** – commesse tramite azione od omissione - **di normative nazionali e dell'Unione europea** commesse nell'ambito della sua organizzazione con cui il segnalante o denunciante intrattiene un rapporto giuridico qualificato. Le informazioni sulle violazioni possono riguardare anche le violazioni non ancora commesse che il Segnalante, ragionevolmente, ritiene potrebbero esserlo sulla base di elementi concreti. Possono essere oggetto di segnalazione condotte volte ad occultare le violazioni.

Segnalazione anonima: qualsiasi segnalazione in cui le generalità del Segnalante non siano esplicitate, né siano rintracciabili.

Segnalazione in mala fede: la Segnalazione fatta al solo scopo di danneggiare o, comunque, recare pregiudizio al destinatario della segnalazione stessa.

Violazioni: si intendono le violazioni, compresi i fondati sospetti, di normative nazionali e dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato commesse nell'ambito dell'organizzazione dell'ente con cui il segnalante o denunciante intrattiene uno di rapporti giuridici qualificati considerati dal legislatore. Cfr. successivo art. 4.

**FONDO PENSIONE DEI DIRIGENTI
DELLE SOCIETA' DEL GRUPPO ZURIGO
Via Benigno Crespi, 23 – 20159 MILANO
Cod. Fisc. 97045800154**

Iscritto all'Albo dei Fondi Pensione – I Sezione Speciale n. 1110 il 23/11/99

3. Destinatari

I “Destinatari” di questa Policy sono persone fisiche che, nell'ambito del proprio contesto lavorativo, hanno ottenuto direttamente o indirettamente informazioni in merito a Violazioni, quali:

- Componenti del Consiglio di Amministrazione;
- Componenti del Collegio dei Revisori;
- Direttore Generale;
- Titolare della Funzione di Gestione del Rischio;
- Titolare della Funzione di Revisione Interna;
- coloro che, pur esterni al Fondo, operino, direttamente o indirettamente, per o con il Fondo (ad es. consulenti, fornitori, liberi professionisti, ecc.);
- eventuali dipendenti, volontari e tirocinanti.

Le medesime tutele previste per i “Segnalanti” sono estese anche a quei soggetti che potrebbero essere destinatari di ritorsioni, intraprese anche indirettamente, in ragione del ruolo assunto nell'ambito del processo di segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia e del particolare rapporto che li lega al segnalante o denunciante (Facilitatore, persone del medesimo contesto lavorativo e legate da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado, enti di proprietà o nei quali lo stesso lavora o che operano nel medesimo contesto lavorativo).

È possibile presentare una segnalazione:

- quando il rapporto giuridico è in corso;
- durante un eventuale periodo di prova;
- quando il rapporto giuridico non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite prima dello scioglimento del rapporto stesso.

4. Violazioni oggetto di Segnalazione

Le Segnalazioni hanno ad oggetto informazioni sulle Violazioni, commesse tramite azione od omissione, o fondati sospetti sulle violazioni di:

disposizioni normative nazionali consistenti in:

- illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
- condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 (a titolo esemplificativo e non esaustivo, reati presupposto di: indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione Europea per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture);

disposizioni normative europee consistenti in:

- illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea indicati nell'Allegato 1 al D.lgs. n. 24/2023 e di tutte le disposizioni nazionali che ne danno attuazione (anche se queste ultime non sono espressamente elencate nel citato Allegato) relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;

**FONDO PENSIONE DEI DIRIGENTI
DELLE SOCIETA' DEL GRUPPO ZURIGO
Via Benigno Crespi, 23 – 20159 MILANO
Cod. Fisc. 97045800154**

Iscritto all'Albo dei Fondi Pensione – I Sezione Speciale n. 1110 il 23/11/99

sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;

- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea come individuati nei regolamenti, direttive, decisioni, raccomandazioni e pareri dell'UE.;
- atti od omissioni riguardanti il mercato interno (a titolo esemplificativo: violazioni in materia di concorrenza e di aiuti di Stato), che compromettono la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali;
- atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione Europea nei settori suindicati.

La Segnalazione può avere ad oggetto anche le informazioni relative alle **condotte volte ad occultare le violazioni** sopra indicate, le attività illecite non ancora compiute ma che il Segnalante ritenga ragionevolmente possano verificarsi in presenza di elementi concreti precisi e concordanti ("**fondati sospetti**").

Non sono ricomprese tra le informazioni sulle violazioni segnalabili o denunciabili le notizie palesemente prive di fondamento, le informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico, nonché le informazioni acquisite sulla base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili.

La presente Parte del Documento non si applica:

1. alle contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'Autorità giudiziaria che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate;
2. alle segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nella parte II dell'Allegato al D.Lgs. 24/2023 ovvero da quelli nazionali che ne costituiscono attuazione, seppur non indicati nella citata parte II dell'Allegato al decreto;
3. le segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea.

Resta poi ferma la normativa in materia di: i) informazioni classificate; ii) segreto medico e forense; iii) segretezza delle deliberazioni degli organi giurisdizionali; iv) norme di procedura penale sull'obbligo di segretezza delle indagini; v) disposizioni sull'autonomia e indipendenza della magistratura; vi) difesa nazione e di ordine e sicurezza pubblica; vii) nonché di esercizio del diritto dei lavoratori di consultare i propri rappresentanti o i sindacati.

I motivi che hanno indotto il Segnalante ad effettuare la segnalazione sono da considerarsi irrilevanti al fine di decidere sul riconoscimento delle tutele ivi previste.

La disciplina in esame, **tutela il Segnalante, la Persona Correlata e l'Ente Correlato contro qualsiasi ritorsione**, definita come un "*comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto*" (articolo 2, comma 1, lettera m).

**FONDO PENSIONE DEI DIRIGENTI
DELLE SOCIETA' DEL GRUPPO ZURIGO
Via Benigno Crespi, 23 – 20159 MILANO
Cod. Fisc. 97045800154**

Iscritto all'Albo dei Fondi Pensione – I Sezione Speciale n. 1110 il 23/11/99

La ritorsione² che può consistere sia in atti o provvedimenti che in comportamenti od omissioni; la ritorsione può essere anche “solo tentata o minacciata”.

L'eventuale adozione di misure ritenute ritorsive può essere comunicata all'ANAC dal segnalante medesimo. L'applicazione del regime di protezione contro le ritorsioni prevista dal D.Lgs. 24/2023 è subordinata alla presenza del rapporto di consequenzialità tra segnalazione, divulgazione e denuncia effettuata e le misure ritorsive subite³. In particolare, qualora l'ANAC consideri inammissibile la comunicazione, provvederà ad archivarla; se, invece, dovesse accertarne la fondatezza e il nesso causale tra segnalazione e ritorsione avvierà il procedimento sanzionatorio. Nel caso di provvedimento sanzionatorio, ove le ritorsioni accertate siano state commesse nel contesto lavorativo di un soggetto del settore privato, l'Ufficio preposto informa l'Ispettorato Nazionale del Lavoro per i provvedimenti di competenza. Rimane invece di competenza dell'autorità giudiziaria disporre le misure necessarie ad assicurare la tutela del segnalante e dei soggetti a questo equiparati (ad es. reintegrazione nel posto di lavoro, risarcimento del danno, l'ordine di cessazione della condotta, nonché la dichiarazione di nullità degli atti adottati).

5. Gestione delle segnalazioni

Un Segnalante può presentare una Segnalazione avente ad oggetto le Violazioni indicate al precedente articolo, attraverso i seguenti “**Canali di segnalazione**”:

- a. Canale interno;
- b. Canale esterno gestito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC);
- c. Divulgazioni pubbliche tramite stampa o mezzi elettronici o mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone;
- d. Ricorso all'Autorità giudiziaria o contabile.

² L'elenco non esaustivo delle fattispecie che possono costituire ritorsione è riportato all'arti. 17, comma 4 D.Lgs. 24/2023:

- il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
- la retrocessione di grado o la mancata promozione;
- il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
- la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- le note di merito negative o le referenze negative;
- l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
- la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
- la mancata conversione di un contratto a termine a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
- l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;
- la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
- l'annullamento di una licenza o di un permesso;
- la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

³ Nei procedimenti dinanzi ad ANAC, l'intento ritorsivo si presume. Infatti, opera un'inversione dell'onere probatorio e, pertanto, laddove il whistleblower dimostri di avere effettuato una segnalazione, denuncia, o una divulgazione pubblica e di aver subito, a seguito della stessa, una ritorsione, l'onere della prova si sposta sulla persona che ha posto in essere la presunta ritorsione. Quest'ultima dovrà, quindi, dimostrare che la presunta ritorsione non è connessa alla segnalazione/denuncia ma dipende da ragioni estranee a quest'ultima. Questa presunzione opera solamente a favore del segnalante e non anche a vantaggio del facilitatore e dei soggetti a esso assimilati, che dovranno, quindi, dimostrare che gli atti subiti da parte del datore di lavoro sono conseguenti alla segnalazione effettuata dal segnalante.

**FONDO PENSIONE DEI DIRIGENTI
DELLE SOCIETA' DEL GRUPPO ZURIGO
Via Benigno Crespi, 23 – 20159 MILANO
Cod. Fisc. 97045800154**

Iscritto all'Albo dei Fondi Pensione – I Sezione Speciale n. 1110 il 23/11/99

La scelta del canale di segnalazione non è rimessa alla discrezionalità del Segnalante, in quanto in via prioritaria va favorito il ricorso al Canale interno e, solo al ricorrere di una delle condizioni di cui all'art. 6 D.Lgs. 24/2023, è possibile effettuare una segnalazione esterna di cui alle summenzionate lettere b., c. e d..

5.a Canale di segnalazione interno e procedura di gestione delle segnalazioni da parte del Fondo

Il **Titolare della Funzione di Revisione interna del Fondo** (in breve, anche **"Titolare FRI"**⁴) è il soggetto incaricato di gestire, ricevere ed esaminare le Segnalazioni (c.d. Gestore delle Segnalazioni). Il Segnalante può presentare una Segnalazione al Titolare FRI con le seguenti modalità:

- segnalazioni scritte, in modalità informatica e/o analogica.

Relativamente alla **modalità informatica**, è possibile utilizzare la piattaforma on-line, accessibile dal sito internet del Fondo www.fondir.zurich.it

In tal caso è necessario:

1. compilare il form inserendo nome, cognome e un indirizzo e-mail personale (si prega di non utilizzare quello aziendale);
2. Seguire le indicazioni ricevute con la e-mail contenente le Credenziali Univoche di Accesso;
3. Accedere al proprio account con le proprie credenziali
4. Procedere cliccando il tasto "CREA SEGNALAZIONE". Sarà possibile, a questo punto, procedere con la segnalazione
 - (a) in forma anonima utilizzando l'apposita opzione:
 - (b) ovvero, in forma non anonima, ma in ogni caso con le garanzie di riservatezza previste dalla legge
5. Stabilita la modalità di segnalazione, il segnalante procederà compilando il form. I campi contrassegnati dal simbolo * sono obbligatori. Alcuni campi sono aperti e dovranno avere un numero minimo di caratteri.

- Con riferimento alla modalità analogica, è possibile trasmettere la segnalazione cartacea, anche in forma anonima, a mezzo posta ordinaria. In tal caso, il segnalante deve inserire separatamente in due buste chiuse, nella prima, i propri dati identificativi ed un documento di identità (sempreché non si intenda presentare la segnalazione in forma anonima); nella seconda, l'oggetto della segnalazione; entrambe le buste dovranno poi essere inserite in una terza busta che dovrà essere trasmessa a:

"Fabrizio Marino - Gestore delle segnalazioni whistleblowing del Fondo Pensione dei Dirigenti delle Società del Gruppo Zurigo - RISERVATA PERSONALE –

c/o Bruni, Marino & C. S.r.l. Società Benefit

Via Lodovico Muratori, 50 - 20135 Milano (MI)".

Si raccomanda di riportare la dicitura "whistleblowing" sulla busta o nell'oggetto o nel testo della comunicazione. Ai fini della Segnalazione è anche possibile utilizzare il format allegato al presente Documento.

⁴ Il Titolare FRI è il Dott. Fabrizio Marino, c/o Bruni, Marino & C. S.r.l. Società Benefit, Via Lodovico Muratori, 50 - 20135 Milano.

**FONDO PENSIONE DEI DIRIGENTI
DELLE SOCIETA' DEL GRUPPO ZURIGO
Via Benigno Crespi, 23 – 20159 MILANO
Cod. Fisc. 97045800154**

Iscritto all'Albo dei Fondi Pensione – I Sezione Speciale n. 1110 il 23/11/99

- verbalmente, attraverso il canale di messaggistica messo a disposizione attraverso la summenzionata piattaforma on-line.

Chiunque riceva una Segnalazione che rientra nell'ambito di questa Policy al di fuori dei canali dedicati, per qualsiasi motivo e con ogni mezzo, deve:

1. garantire la riservatezza delle informazioni ricevute, avendo l'obbligo di non divulgare l'identità del Segnalante né della Persona Segnalata o qualsiasi altra persona menzionata nella Segnalazione, né qualsiasi informazione che consentirebbe di identificarle, direttamente o indirettamente. Qualsiasi violazione della riservatezza sarà soggetta a responsabilità civile, disciplinare o penale, se applicabile;
2. **entro 7 giorni** dal ricevimento, deve trasmetterla al Gestore delle Segnalazioni dandone contestuale informativa al Segnalante;
3. cancellare qualsiasi informazione correlata alla Segnalazione dopo averla inoltrata, non appena ricevuta conferma della ricezione dal Gestore delle Segnalazioni;
4. astenersi dall'intraprendere qualsiasi iniziativa autonoma di analisi e/o approfondimento.

Le Segnalazioni devono essere il più dettagliate possibile, per fornire informazioni utili e adeguate che consentano la verifica efficace della fondatezza degli eventi segnalati.

Se possibile e quando noto al Segnalante, la Segnalazione deve includere:

- eventualmente il nome del Segnalante e dettagli di contatto relativi per ulteriori comunicazioni;
- una descrizione dettagliata degli eventi che si sono verificati (ivi compresi data e luogo) e come il Segnalante ne è venuto a conoscenza;
- quale legge, regolamento interno, ecc. si ritiene sia stata/o violata/o;
- il nominativo e il ruolo della/e Persona/e Segnalata/e o le informazioni che consentono di identificarla/e;
- il nominativo e il ruolo di eventuali altre parti che possano riferire sugli eventi segnalati;
- eventuali documenti o altri elementi che possano comprovare gli eventi segnalati.

Il Gestore delle Segnalazioni deve:

1. ove noto, **informare il Segnalante della presa in carico della Segnalazione entro 7 giorni** dal ricevimento della stessa;
2. condurre nel rispetto di tempistiche ragionevoli e della riservatezza dei dati, **un'analisi preliminare** per determinare se vi siano elementi sufficienti per identificare il fatto come una Violazione potenziale o effettiva, valutando l'ammissibilità della Segnalazione e accordando per l'effetto al Segnalante le tutele previste.

La Segnalazione sarà archiviata, dandone informativa al Segnalante, qualora:

- risulti manifestamente infondata per l'assenza di elementi di fatto idonei a giustificare accertamenti;
- abbia un contenuto generico tale da non consentire la comprensione dei fatti;
- sia corredata da documentazione non appropriata o inconferente.

**FONDO PENSIONE DEI DIRIGENTI
DELLE SOCIETA' DEL GRUPPO ZURIGO
Via Benigno Crespi, 23 – 20159 MILANO
Cod. Fisc. 97045800154**

Iscritto all'Albo dei Fondi Pensione – I Sezione Speciale n. 1110 il 23/11/99

Se la Segnalazione non rientri nell'ambito di applicazione della Policy, il Segnalante può essere rinviato ad altri canali o ad altre procedure interne al Fondo.

3. Qualora si sia conclusa positivamente l'analisi preliminare, la Segnalazione viene ulteriormente approfondita effettuando un'**indagine** tempestiva e accurata, nel rispetto dei principi di imparzialità, equità e riservatezza nei confronti di tutti i soggetti coinvolti.

Qualora nel corso delle verifiche sia necessario avvalersi del supporto di Funzioni/uffici di volta in volta competenti o di consulenti esterni specializzati, il Gestore delle Segnalazioni assicura la riservatezza e – laddove possibile – l'anonimizzazione dei dati personali eventualmente contenuti nella Segnalazione.

Durante l'indagine il Gestore delle Segnalazioni può chiedere al Segnalante di fornire ulteriori informazioni a supporto, necessarie e proporzionate; il Segnalante ha diritto di completare o correggere le informazioni fornite al Gestore delle Segnalazioni, nel rispetto del principio di buona fede. Il Gestore delle Segnalazioni può anche condurre colloqui o richiedere informazioni ad altre persone che possono essere a conoscenza degli eventi segnalati. Il Gestore delle Segnalazioni resta in ogni caso responsabile di monitorare il rispetto dei principi previsti dalla presente Policy, la correttezza formale del processo e mantiene le interlocuzioni con il Segnalante.

Il Gestore delle Segnalazioni – ove ravvisi il *fumus* di fondatezza della segnalazione – può rivolgersi immediatamente agli Organi collegiali del Fondo o enti/istituzioni esterne, ognuno secondo le proprie competenze, affinché siano adottati i provvedimenti del caso.

Il Gestore della Segnalazione fornisce **riscontro al Segnalante entro 3 mesi** dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della Segnalazione. In conformità all'art. 2, co. 1, lett. o), del D.lgs. 24/2023, per "riscontro" si intende la comunicazione al Segnalante delle informazioni relative al seguito che viene dato o che si intende dare alla Segnalazione; ai sensi del medesimo articolo, co. 1, lett. n), per "seguito" si intende l'azione intrapresa dal Gestore della segnalazione per valutare la sussistenza dei fatti, l'esito delle indagini e le eventuali misure adottate. Pertanto, detto "riscontro" può consistere nella comunicazione dell'archiviazione, nell'avvio di un'inchiesta interna ed eventualmente nelle relative risultanze, nei provvedimenti adottati per affrontare la questione sollevata, nel rinvio a un'autorità competente per ulteriori indagini. Qualora, il riscontro abbia carattere meramente interlocutorio - giacché possono essere comunicate le informazioni relative a tutte le attività sopra descritte che si intende intraprendere e lo stato di avanzamento dell'istruttoria -, una volta terminata l'istruttoria, gli esiti dovranno comunque essere comunicati al Segnalante.

4. Una volta completata la fase di verifica, il Gestore delle Segnalazioni predispone una **relazione** che riassume le indagini effettuate, i metodi usati, i risultati della verifica di plausibilità e/o dell'indagine e gli elementi a supporto raccolti. In caso di archiviazione della Segnalazione ne saranno precisati i motivi. La documentazione relativa a ciascuna Segnalazione ricevuta, anche qualora le indagini concludano che non vi siano elementi a supporto sufficienti, viene conservata nel rispetto dei requisiti di riservatezza e di tutela dei dati personali.

Nei casi previsti dalla normativa, il Fondo provvede ad effettuare, ove dovute, le segnalazioni alla COVIP circa gli esiti dell'indagine condotta.

Se dall'indagine condotta emerga che il **Segnalante abbia presentato consapevolmente una falsa segnalazione**, il Fondo si riserva il diritto a intraprendere misure a propria tutela contro detto **Segnalante**.

**FONDO PENSIONE DEI DIRIGENTI
DELLE SOCIETA' DEL GRUPPO ZURIGO
Via Benigno Crespi, 23 – 20159 MILANO
Cod. Fisc. 97045800154**

Iscritto all'Albo dei Fondi Pensione – I Sezione Speciale n. 1110 il 23/11/99

Il Titolare FRI riferisce, con cadenza almeno annuale, sul numero e sul tipo di Segnalazioni ricevute e sull'esito delle attività condotte al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio dei Revisori del Fondo, garantendo l'anonimato dei soggetti coinvolti. Nell'ambito di tale attività, verrà valutato anche se la procedura descritta in questa Policy sia efficace e raggiunga gli obiettivi definiti.

5.b Canale di segnalazione esterna in capo all'Autorità Nazionale Anticorruzione- ANAC

L'Autorità competente per le segnalazioni esterne è l'Autorità Nazionale Anticorruzione - ANAC.

È possibile effettuare una Segnalazione all'ANAC laddove ricorra una delle seguenti condizioni:

- a) il Segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito. Si fa riferimento ai casi in cui il canale interno sia stato utilizzato ma il Gestore della Segnalazione non abbia intrapreso, entro i termini previsti, alcuna attività circa l'ammissibilità della segnalazione, la verifica della sussistenza dei fatti segnalati o la comunicazione dell'esito dell'istruttoria svolta;
- b) il Segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa Segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- c) il Segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse⁵.

L'ANAC adotta le linee guida relative alle procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne ([Regolamento gestione segnalazioni esterne ed esercizio potere sanzionatorio Anac - del.301 - 12.07.2023 .pdf](#)). Le Segnalazioni possono essere effettuate in forma scritta tramite piattaforma informatica messa a disposizione da ANAC ([Whistleblowing - Modulo per la segnalazione di condotte illecite ai sensi del decreto legislativo n. 24/2023 \(anticorruzione.it\)](#)) o in forma orale, attraverso linee telefoniche e altri sistemi di messaggistica vocale, oppure, se la persona lo richiede, anche attraverso un incontro in presenza fissato entro un termine ragionevole.

L'ANAC deve:

- a. dare avviso al Segnalante del ricevimento della segnalazione esterna entro 7 giorni dalla data del suo ricevimento (salvo esplicita richiesta contraria del segnalante ovvero salvo il caso in cui l'ANAC ritenga che l'avviso pregiudicherebbe la tutela della riservatezza del segnalante);
- b. mantenere interlocuzioni con il segnalante e richiedere eventuali integrazioni;
- c. svolgere l'istruttoria anche mediante audizioni e acquisizioni di documenti;
- d. dare riscontro al Segnalante entro tre mesi o, se ricorrono giustificate e motivate ragioni, sei mesi dalla data di avviso di ricevimento della segnalazione esterna o, in mancanza di detto avviso, dalla scadenza dei sette giorni dal ricevimento;
- e. comunicare alla persona segnalante l'esito finale, che può consistere anche nell'archiviazione o nella trasmissione alle autorità competenti o in una raccomandazione o nell'irrogazione di una sanzione amministrativa.

⁵ Si fa riferimento, ad esempio, al caso in cui la violazione richieda in modo evidente un intervento urgente da parte di un'autorità pubblica per salvaguardare un interesse che fa capo alla collettività quale ad esempio la salute, la sicurezza o la protezione dell'ambiente.

**FONDO PENSIONE DEI DIRIGENTI
DELLE SOCIETA' DEL GRUPPO ZURIGO
Via Benigno Crespi, 23 – 20159 MILANO
Cod. Fisc. 97045800154**

Iscritto all'Albo dei Fondi Pensione – I Sezione Speciale n. 1110 il 23/11/99

L'ANAC dispone l'invio delle Segnalazioni aventi ad oggetto informazioni sulle violazioni che non rientrano nella propria competenza alla competente autorità amministrativa o giudiziaria, ivi comprese le istituzioni, gli organi o gli organismi dell'Unione europea, e ne dà contestuale avviso al Segnalante.

L'ANAC può applicare al responsabile le sanzioni amministrative pecuniarie:

- da 10.000 a 50.000 euro nei casi in cui vengano commesse ritorsioni o quando viene accertato che una segnalazione è stata ostacolata o che si è tentato di ostacolarla o che è stato violato l'obbligo di riservatezza;
- da 10.000 a 50.000 euro nel caso in cui ANAC accerti che non sono stati istituiti canali di segnalazione, che non sono state adottate procedure per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni o queste non siano adeguate;
- da 500 a 2.500 euro, nel caso in cui venga accertata la responsabilità penale del Segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia.

5.c Divulgazione pubblica

Divulgare pubblicamente vuol dire: «rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone».

Il Segnalante che effettua una divulgazione pubblica beneficia della protezione prevista dal D.Lgs. 24/2023 se, al momento della divulgazione pubblica, ricorre una delle seguenti condizioni:

- a) il Segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna e/o esterna all'ANAC e non ha ricevuto riscontro entro i termini stabiliti oppure in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alla Segnalazione;
- b) il Segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse (ad es. deve trattarsi di una situazione di emergenza o di un rischio di danno irreversibile, anche all'incolumità fisica di una o più persone, che richiedono che la violazione sia svelata prontamente e abbia un'ampia risonanza per impedirne gli effetti);
- c) il Segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

Nella divulgazione pubblica, ove il soggetto riveli volontariamente la propria identità, non viene in rilievo la tutela della riservatezza, ferme restando tutte le altre forme di protezione previste dal D.Lgs. 24/2023 per il whistleblower.

5.d Denuncia all'Autorità giudiziaria

Il D.Lgs. 24/2023 riconosce ai soggetti tutelati anche la possibilità di rivolgersi alle Autorità giudiziarie, per inoltrare una denuncia di condotte illecite di cui siano venuti a conoscenza. Le stesse regole sulla tutela della riservatezza e del contenuto delle segnalazioni vanno rispettate dagli uffici delle Autorità giudiziarie cui è sporta la denuncia.

**FONDO PENSIONE DEI DIRIGENTI
DELLE SOCIETA' DEL GRUPPO ZURIGO
Via Benigno Crespi, 23 – 20159 MILANO
Cod. Fisc. 97045800154**

Iscritto all'Albo dei Fondi Pensione – I Sezione Speciale n. 1110 il 23/11/99

6. Le forme di tutela

6.a Riservatezza

La segnalazione è sottratta all'accesso agli atti amministrativi e al diritto di accesso civico generalizzato.

Il Fondo, per incoraggiare i destinatari a segnalare tempestivamente possibili comportamenti illeciti o irregolarità, garantisce, **salvo il consenso espresso dell'interessato**, la riservatezza della Segnalazione e dei dati ivi contenuti, nonché l'anonimato del Segnalante o di chiunque l'abbia inviata - fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti del Fondo -, anche nell'ipotesi in cui la stessa dovesse successivamente rivelarsi errata o infondata e salvo il caso di segnalazione effettuata in mala fede.

Fatti salvi gli obblighi di legge, l'identità del segnalante non può essere rivelata a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni. Il divieto di rivelare l'identità del Segnalante è da riferirsi non solo al suo nominativo, ma anche a tutti gli elementi della segnalazione, dai quali si possa ricavare, anche indirettamente, l'identificazione del Segnalante stesso.

È tutelata anche l'identità delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione.

6.b Tutela dalle ritorsioni

È vietata ogni forma di ritorsione anche solo tentata o minacciata.

La gestione delle comunicazioni di ritorsioni compete all'ANAC.

Al fine di acquisire elementi istruttori indispensabili all'accertamento delle ritorsioni, l'ANAC può avvalersi, per quanto di rispettiva competenza, della collaborazione dell'Ispettorato della funzione pubblica e dell'Ispettorato nazionale del lavoro, ferma restando l'esclusiva competenza dell'ANAC in ordine alla valutazione degli elementi acquisiti e all'eventuale applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 21. Al fine di regolare tale collaborazione, l'ANAC conclude specifici accordi, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con l'Ispettorato della funzione pubblica e con l'Ispettorato nazionale del lavoro. La dichiarazione di nullità degli atti ritorsivi spetta all'Autorità giudiziaria.

Le misure di protezione si applicano anche:

- al facilitatore (persona fisica che assiste il segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve rimanere riservata);
- alle persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante, di colui che ha sporto una denuncia o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- ai colleghi di lavoro della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia o effettuato una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
- agli enti di proprietà della persona segnalante o per i quali le stesse persone lavorano nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone.

È istituito presso l'ANAC l'elenco degli enti del Terzo settore che forniscono alle persone segnalanti misure di sostegno. L'elenco, pubblicato dall'ANAC sul proprio sito, contiene gli enti del Terzo settore che esercitano, secondo le previsioni dei rispettivi statuti, le attività di cui all'articolo 5, comma 1, lettere v) e w), del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e che hanno stipulato convenzioni con ANAC. Le misure di sostegno fornite dagli enti di cui sopra consistono in informazioni, assistenza e consulenze a titolo gratuito sulle modalità di segnalazione e sulla protezione dalle ritorsioni offerta dalle disposizioni normative nazionali e da quelle

**FONDO PENSIONE DEI DIRIGENTI
DELLE SOCIETA' DEL GRUPPO ZURIGO
Via Benigno Crespi, 23 – 20159 MILANO
Cod. Fisc. 97045800154**

Iscritto all'Albo dei Fondi Pensione – I Sezione Speciale n. 1110 il 23/11/99

dell'Unione europea, sui diritti della persona coinvolta, nonché sulle modalità e condizioni di accesso al patrocinio a spese dello Stato.

6.c Inversione dell'onere della prova

Nell'ambito di procedimenti giudiziari o amministrativi o comunque di controversie stragiudiziali aventi ad oggetto l'accertamento dei comportamenti, atti o omissioni nei confronti dei segnalanti, si presume che gli stessi siano stati posti in essere a causa della segnalazione, della divulgazione pubblica o della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile. L'onere di provare che tali condotte o atti sono motivati da ragioni estranee alla segnalazione, alla divulgazione pubblica o alla denuncia è a carico di colui che li ha posti in essere. L'inversione dell'onere della prova non opera a favore delle persone e degli enti diversi dal segnalante di cui all'art. 5, comma 3 D.Lgs. 24/2023 (ad esempio, facilitatori, parti correlate).

7. Limiti della tutela - responsabilità del Segnalante

Le tutele non sono garantite quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del Segnalante per i **reati di diffamazione o di calunnia** o comunque per i **medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave.**

Il Fondo si riserva di intraprendere le più opportune misure disciplinari e/o legali a tutela dei propri diritti e della propria reputazione nei confronti di chiunque abbia effettuato in mala fede Segnalazioni false, infondate od opportunistiche e/o al solo scopo di calunniare, diffamare o arrecare pregiudizio alla Persona Segnalata o ad altre parti coinvolte nella Segnalazione.

8. Approvazione e diffusione del Documento

Il presente Documento è approvato dal Consiglio di Amministrazione del Fondo.

Il Documento, nella versione tempo per tempo in vigore, unitamente al Modulo di segnalazione viene reso disponibile in apposita sezione del sito internet del Fondo.

Il Documento viene inoltre inviato al Collegio dei Revisori e al Direttore Generale del Fondo, nonché alle unità organizzative che operano per il Fondo ed ai Titolari delle Funzioni Fondamentali; le medesime modalità di diffusione sopra enunciate sono adottate per le revisioni ed integrazioni successive.

**FONDO PENSIONE DEI DIRIGENTI
DELLE SOCIETA' DEL GRUPPO ZURIGO
Via Benigno Crespi, 23 – 20159 MILANO
Cod. Fisc. 97045800154**

Iscritto all'Albo dei Fondi Pensione – I Sezione Speciale n. 1110 il 23/11/99

Fabrizio Marino

Gestore delle segnalazioni whistleblowing del
Fondo Pensione dei Dirigenti delle Società del
Gruppo Zurigo

RISERVATA PERSONALE

c/o Bruni, Marino & C. S.r.l. Società Benefit

Via Lodovico Muratori, 50

20135 Milano (MI)

**MODULO DI SEGNALAZIONE
DI VIOLAZIONI DEL DIRITTO DELL'UNIONE E DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE NAZIONALI AI SENSI DEL
D.LGS. 24/2023 (WHISTLEBLOWING) ***

(Sezione del modulo da inserire nella Busta 1)

DATI IDENTIFICATIVI DEL SEGNALANTE (qualora il Segnalante intenda restare anonimo non è tenuto a fornire i dati che seguono)

Cognome e nome _____

Codice fiscale _____

Telefono _____ E-mail _____

In qualità di: _____

* Prima di compilare il Modulo si prega di leggere il Documento.

**FONDO PENSIONE DEI DIRIGENTI
DELLE SOCIETA' DEL GRUPPO ZURIGO
Via Benigno Crespi, 23 – 20159 MILANO
Cod. Fisc. 97045800154
Iscritto all'Albo dei Fondi Pensione – I Sezione Speciale n. 1110 il 23/11/99**

MODULO DI SEGNALAZIONE

**DI VIOLAZIONI DEL DIRITTO DELL'UNIONE E DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE NAZIONALI AI SENSI DEL
D.LGS. 24/2023 (WHISTLEBLOWING) ***

(Sezione del modulo da inserire nella Busta 2)

OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE

Data o periodo in cui si è verificato il fatto: _____

Luogo in cui si è verificato il fatto: _____

Soggetto/i che ha/hanno commesso il fatto *(indicare nome, cognome, ufficio e qualifica)*

Eventuali soggetti coinvolti:

Eventuali imprese coinvolte:

Modalità con cui si è venuti a conoscenza del fatto:

Eventuali soggetti che possono riferire sul fatto *(indicare nome, cognome, qualifica e recapiti)*:

Soggetto/Ufficio/Organo che viene ritenuto coinvolto nel fatto:

Descrizione del fatto:

* Prima di compilare il Modulo si prega di leggere la Whistleblowing Policy.

**FONDO PENSIONE DEI DIRIGENTI
DELLE SOCIETA' DEL GRUPPO ZURIGO
Via Benigno Crespi, 23 – 20159 MILANO
Cod. Fisc. 97045800154**

Iscritto all'Albo dei Fondi Pensione – I Sezione Speciale n. 1110 il 23/11/99

- atti od omissioni riguardanti il mercato interno (a titolo esemplificativo: violazioni in materia di concorrenza e di aiuti di Stato), che compromettono la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali;
- atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione Europea nei settori suindicati.
- altro (*specificare*) _____

La segnalazione è stata già effettuata presso altri soggetti:

- Sì No

Se sì, specificare il/i soggetto/i cui è stata inoltrata la segnalazione per i medesimi fatti:

- Autorità giudiziaria
- COVIP
- altro (*specificare*) _____

Se sì, specificare la/e data/e della segnalazione/i:

Se sì, specificare l'esito della/e segnalazione/i:

Se no, specificare i motivi per cui la segnalazione non è stata rivolta ad altri soggetti:

Eventuale documentazione probatoria a sostegno della segnalazione (*allegare*):

Dichiara di aver preso visione dell'Informativa in materia di trattamento dei dati personali allegata al presente modulo ed alla Whistleblowing policy.

Luogo e data

Firma del segnalante

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (SEGNALAZIONE WHISTLEBLOWING)

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento generale sulla protezione dei dati (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 ed in relazione ai dati personali richiesti o acquisiti e che formeranno oggetto di trattamento da parte del Fondo Pensione dei Dirigenti delle Società del Gruppo Zurigo (n. 1089 della I Sezione Speciale dell'Albo Covip), Via Benigno Crespi 23 – 20159 Milano (di seguito denominato "Fondo" o il "Titolare del trattamento" o "Titolare"), informiamo di quanto segue:

1. FINALITA' DEL TRATTAMENTO DEI DATI

I dati personali degli interessati saranno trattati per le finalità connesse alla gestione della procedura di segnalazione di presunte condotte ritorsive, discriminatorie e sleali, nonché per adempiere agli obblighi previsti dalla legge, dai regolamenti o dalla normativa comunitaria, oltre che per adempiere a disposizioni impartite da pubbliche autorità a ciò legittimate o da organi di vigilanza a cui il Fondo è soggetto.

2. MODALITA' DEL TRATTAMENTO DEI DATI E BASE GIURIDICA

Il trattamento dei Dati Personali per le finalità di cui sopra avviene con modalità sia automatizzate (supporto elettronico) sia non automatizzate (supporto cartaceo), nel rispetto delle regole di riservatezza e di sicurezza previste dalla normativa sulla protezione dei dati personali.

La base giuridica del trattamento è l'adempimento di obblighi di normativi e regolatori.

3. NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI E PERIODO DI CONSERVAZIONE

Il conferimento dei Dati Personali deriva dalla presentazione al Fondo della segnalazione volta ad attivare la tutela contro possibili condotte ritorsive, discriminatorie e sleali ed un eventuale mancato conferimento potrebbe comportare l'impossibilità per il Fondo di fornirti la stessa. Il conferimento dei dati del segnalante è facoltativo nella "segnalazione anonima"; tuttavia l'applicazione della procedura sarà possibile solo qualora le segnalazioni siano adeguatamente circostanziate e rese con dovizia di particolari, ove cioè siano in grado di far emergere fatti e situazioni relazionandoli a contesti determinati.

I dati saranno conservati per il tempo necessario all'accertamento della fondatezza della segnalazione e, se del caso, all'adozione dei provvedimenti disciplinari conseguenti e/o all'esaurirsi di eventuali contenziosi avviati a seguito della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui all'articolo 12 del Decreto e del principio di cui agli articoli 5, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) 2016/679 e 3, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 51 del 2018.

4. CATEGORIE DI SOGGETTI DESTINATARI DEI DATI

Con riferimento alla finalità di trattamento di cui sopra, le categorie di soggetti destinatari dei dati personali, qui di seguito indicati, opereranno, a seconda dei casi, come titolari autonomi del trattamento o come responsabili del trattamento nominati dal Titolare. In particolare: 1. consulenti, legali; 2. soggetti e società esterne che forniscono, anche in regime di outsourcing, servizi strettamente connessi e strumentali all'attività del Fondo, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: società di servizi amministrativi, contabili ed informatici o di archiviazione dei dati, nonché società incaricate dell'imbustamento ed invio della corrispondenza; compagnie di assicurazione, istituti bancari e intermediari finanziari; 3. Istituzioni e/o Autorità pubbliche, Autorità Giudiziaria, Forza di Polizia ed altre Autorità pubbliche di vigilanza. I Dati Personali potranno essere altresì trattati da collaboratori del Fondo autorizzati a svolgere specifiche

operazioni necessarie al perseguimento delle finalità suddette, sotto la diretta autorità e responsabilità del Fondo ed in conformità alle istruzioni da questo impartite.

5. TRASFERIMENTO DEI DATI E DIFFUSIONE DEI DATI

I Dati potranno essere trattati in Italia o all'estero. Si precisa a tal riguardo che i trasferimenti verso Paesi extra europei – in assenza di decisioni di adeguatezza della Commissione Europea – avvengono sulla base delle "Clausole contrattuali Standard" emanate dalla Commissione medesima quale garanzia del corretto trattamento e di una apposita verifica preliminare di sicurezza. Potrai in ogni caso sempre contattare il Titolare del trattamento ai recapiti di seguito riportati, al fine di avere esatte informazioni circa il trattamento dei tuoi dati e la loro collocazione. I tuoi Dati Personali non sono soggetti a diffusione.

6. DIRITTI DELL'INTERESSATO

Ti ricordiamo che gli artt. 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento, ti riconoscono numerosi diritti, tra cui il diritto di (a) accedere ai dati personali che ti riguardano, ottenere informazioni circa i dati trattati, le finalità e le modalità del trattamento; (b) ottenere la rettifica e l'aggiornamento dei dati, chiedere la limitazione del trattamento effettuato sui tuoi dati (ivi incluso, ove possibile, il diritto all'oblio e la cancellazione); (c) opporti per fini legittimi al trattamento dei dati, nonché esercitare il tuo diritto alla portabilità dei dati e revocare il consenso precedentemente prestato; (d) proporre reclamo alla competente Autorità di controllo; (e) ottenere una copia dei dati oggetto del trattamento; (f) ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che ti riguardano; (g) essere informato dell'esistenza di garanzie adeguate, qualora i dati personali siano trasferiti a un Paese terzo o a un'organizzazione internazionale; (h) essere informato circa l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione. È opportuno precisare che le richieste di tali diritti potrebbero subire delle limitazioni qualora dal loro esercizio possa derivarne un pregiudizio effettivo e concreto allo svolgimento delle investigazioni necessarie per dare seguito alla segnalazione (ex art. articolo 2-undecies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.)

7. IDENTITA' E DATI DI CONTATTO DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Il Titolare del trattamento è il Fondo Pensione dei Dirigenti delle Società del Gruppo Zurigo con sede in Milano, Via Benigno Crespi n.23 (20159). Potrai contattare il Titolare, indirizzando la tua comunicazione all'attenzione al legale rappresentante pro-tempore del Fondo scrivendo a mezzo posta alla sede sopra riportata o all'indirizzo mail infofondopensionezurich@it.zurich.com o all'indirizzo mail PEC fondo.dirigenti@pec.zurich.it

8. FONTE DEI DATI PERSONALI

Il conferimento dei Dati Personali deriva dalla presentazione al Fondo della segnalazione volta ad attivare la tutela contro possibili condotte ritorsive, discriminatorie e sleali.